

Rep. 1000/15

TRIBUNALE di CAGLIARI

Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n.360 del Ruolo Generale per l'anno 2015

promosso da

RANDACCIO dott.ssa Maria Rosaria, in proprio (come associata) e quale presidente e legale rappresentante pro tempore della Associazione **MOVIMENTO SARDEGNA ZONA FRANCA**, Lista **Maria Rosaria Randaccio**, elettivamente domiciliata in Iglesias presso lo studio dell'avv. ~~Modesto~~ ^{Paolo} Aureli, che le rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso ex art.700 cpc

ricorrenti

contro

FENU Modesto e PATTA Antioco, elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv. Pierluigi Serra, che li rappresenta e difende per procura speciale a margine della memoria di costituzione depositata il 25.2.15

resistenti

Con ricorso ex art.700 cpc depositato il 20.1.15 le sopra indicate ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale voglia *inibire e/o ordinare*: **(A)** ai sigg.ri Modesto Fenu e Patta Antioco: **1)** di astenersi immediatamente **(a)** dall'uso del nome del Movimento Sardegna Zona Franca - Lista Maria Rosaria Randaccio, o di analoghi nominativi che possano ingenerare confusione nell'elettorato e nel pubblico, e **(b)** dall'uso del relativo simbolo (cerchio rosso che delimita tre bande orizzontali, due di colore blu e una, al centro, di colore bianco; fascia blu posizionata nella parte superiore del cerchio con scritta "Movimento Sardegna"; fascia inferiore blu con scritta "Maria Rosaria Randaccio"; fascia bianca posizionata tra le due fasce blu contenente scritte "Zona" (in nero) e

Dr

"Franca" (in rosso) con al fianco destro una croce rossa che divide in quattro lo spazio residuo dello sfondo bianco, con i quattro mori...e con scritto "Sardegna" all'interno del segno rosso orizzontale della croce) o di segni e/o denominazioni analoghe che ingenerino confusione; 2) di astenersi immediatamente dal compiere riunioni, convegni e tesseramenti a nome del Movimento Sardegna Zona Franca - Lista Maria Rosaria Randaccio e a nomi che per eccessiva similitudine col primo possano trarre in inganno gli aderenti al movimento; (B) al solo Patta: di rendere il conto della gestione di tesoreria del 2014 dell'associazione mettendo a disposizione della Presidentessa sig.ra Maria Rosaria Randaccio l'elenco di tutti i tesserati associati dallo stesso e dal Fenu a nome del Movimento Sardegna Zona Franca con i relativi introiti.

A sostegno di tali istanze cautelari le ricorrenti hanno dedotto che:

con lettera senza data ricevuta nel novembre 2014 gli associati Fenu Modesto, consigliere regionale eletto nelle liste del Movimento Sardegna Zona Franca - Lista Maria Rosaria Randaccio (da qui anche MSZF), e Patta Antioco, tesoriere della stessa associazione, hanno tentato di convocare unilateralmente l'assemblea dei soci e del consiglio direttivo del MSZF;

con replica del 6.11.2014 la dott.ssa Randaccio e l'avv. Scifo, rispettivamente presidente e segretario politico del MSZF, hanno contestato la legittimità di tale diretta convocazione per contrarietà all'art.9 dello Statuto, che prevede: che l'assemblea sia convocata dal Presidente o dietro richiesta scritta di almeno 1/3 dei membri del consiglio direttivo o di almeno 1/5 dei soci; che in tali ultimi casi la richiesta di convocazione...deve essere inoltrata al Presidente, il quale convoca l'assemblea entro i successivi 20 giorni.

con lettera del 12.11.14 gli stessi Fenu e Patta, dopo aver formulato accuse infondate nei confronti della Presidentessa, attribuendole non meglio specificati comportamenti



illegittimi, hanno dichiarato di ritenerla destituita dall'incarico diffidandola a non parlare più in nome e per conto del Movimento dalla stessa rappresentato;

nel medesimo periodo Fenu Modesto, sostanzialmente autoproclamatosi plenipotenziario del MSZF pur essendo privo di cariche istituzionali all'interno del predetto Movimento; I) ha tenuto in varie province degli incontri finalizzati ad una pretesa ricostruzione del Movimento attraverso una ipotizzata fase congressuale su base regionale; II) con lettera dell'agosto 2014 - senza alcun mandato degli organi statutari - proprio in vista della prefigurata fase congressuale ha personalmente nominato 8 commissari ad acta (uno per ogni provincia sarda) nelle persone indicate al capo 5 (alcune delle quali del tutto ignare del compito assegnato); III) in una conferenza stampa del novembre 2014 ripresa anche dal quotidiano L'Unione Sarda (del 14.11.14) ha dapprima annunciato la cancellazione dal nome del Movimento del riferimento alla sua fondatrice, poi ricordato che era partita la fase dei nuovi tesseramenti, infine diffamato la dott.ssa Randaccio, accusandola di comportamenti illegali e di aver incitato alla illegalità anche numerosi imprenditori;

a seguito di tali comportamenti la Randaccio, previa sospensione della qualità di socio del Fenu e del Patta, in linea con lo statuto, ha convocato per il 25.11.4 l'assemblea dei soci avente all'ordine del giorno: a) la ratifica della detta sospensione; b) la ratifica della cessazione della qualità di socio dei sigg. Patta e Fenu; c) il rendiconto dei fondi sociali e di ogni altra somma ricevuta a nome del movimento e delle adesioni associative raccolte dai signori Patta e Fenu; d) l'approvazione del bilancio 2014; e) la diffida ai soci cessati dall'uso del simbolo e della dicitura "Movimento Sardegna Zona Franca - Lista Maria Rosaria Randaccio";

a detta assemblea sono stati approvati tutti i punti all'ordine del giorno tranne quello sub d) - non essendosi potuto esaminare il bilancio per la mancanza del tesoriere Patta e del rendiconto dal medesimo dovuto - e si è in particolare deliberata la cessazione dei



ricorrenti dalla loro qualità di soci per le seguenti condotte, palesemente violative dello statuto: arrogazione indebita di cariche sociali; unilaterale ed irrituale nomina di commissari politici; indizione del congresso sociale senza delibera assembleare; raccolta di fondi e iscrizioni di tessere a nome del movimento e/o di movimento concorrente senza consultare il presidente e il segretario politico; mancata resa del conto delle somme raccolte; indizione di assemblee sociali a livello provinciale a partire dal giugno 2014 senza averne titolo e senza informare e/o convocare né il segretario politico né il presidente; diffamazione col mezzo della stampa (per il Fenu); ingiurie scritte da parte del Patta (es. satrapo mesopotamico nella missiva del 28.6.2014);

ad oggi il Fenu ed il Patta continuano a spendere illegittimamente il nome del MSZF per varie iniziative politiche e di raccolta fondi in tutta la Sardegna - come i presunti congressi provinciali organizzati dai resistenti e dai loro commissari il 13.12.2014 a San Gavino Monreale ed il 10.1.2015 a Nuoro -, traendo peraltro in inganno i partecipanti, ignari dell'avvenuta espulsione; l'ex tesoriere non ha ancora reso i conti, impedendo alla ricorrente di approvare il bilancio 2014 e di usare i fondi medio tempore raccolti;

da ultimo i resistenti, con lettera del 4.12.14 in risposta alla loro espulsione, nel tentativo maldestro di giustificare ad oggi i loro carenti poteri di rappresentanza hanno continuato ad inveire contro la presidente con una serie di intimidazioni ed accuse infondate e pretestuose;

tali condotte hanno causato e stanno continuando a causare alle ricorrenti gravi danni, patrimoniali ed all'immagine, che nell'attesa della definizione del merito (per ottenere tra l'altro l'accertamento del diritto del MSZF all'uso esclusivo del nome e del simbolo sopra descritti) potrebbero diventare irreparabili, visto anche che il sodalizio Fenu-Patta sta tuttora tesserando nuovi partecipanti, spendendo il nome del Movimento nel



tentativo di giovare politicamente del lavoro fatto fino ad adesso dalla legittima presidentessa e dal segretario politico, e lascia intendere nelle dichiarazioni pubbliche che la Randaccio sia stata estromessa dal movimento e personalmente diffidata.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti - nella quale le ricorrenti hanno tra l'altro prodotto *la comunicazione del convegno tenuto dai resistenti a Tempio, il 7.2.15, in nome e per conto dell'associazione ricorrente* ed un articolo del quotidiano La Nuova Sardegna sul convegno organizzato a Nuoro il 2.2.15, dove i resistenti hanno utilizzato *nome e simboli del MSZF* - sono personalmente comparsi i resistenti (assistiti dal loro procuratore) i quali hanno ammesso *di aver assunto le condotte ed iniziative contestate* sostenendo però *di aver sempre agito a termini di statuto e facendo presente: che il marchio il cui utilizzo è contestato è stato registrato in data 13/10/14 da Andreas Coni, che è un aderente al loro movimento; che la dizione "Zona Franca per tutta la Sardegna" è stata utilizzata dal Partito Sardo d'Azione sin dal 1921; che la campagna di tesseramento tuttora in corso è stata fatta per un'associazione politico culturale che si chiama "Movimento Sardegna Zona Franca" ma che è diversa da quella rappresentata dalla ricorrente.*

All'udienza fissata per l'audizione dei sommari informatori sui fatti descritti in ricorso i resistenti hanno depositato una memoria di costituzione con la quale hanno contestato la fondatezza delle avverse domande, allegato nuove circostanze (con riferimento ad esempio ai motivi dei contrasti sorti all'interno dell'associazione tra i 4 fondatori) e formulato domande nuove ed inammissibili (condanna ex art.96 cpc delle ricorrenti).

Il procedimento è stato istruito con produzioni ed audizione di informatori.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.

Occorre premettere che i partiti e movimenti politici - secondo il pacifico e qui condiviso orientamento dottrinario e giurisprudenziale - devono essere considerati



associazioni non riconosciute cui si applicano le norme di cui agli articoli da 36 a 42 cc: gli stessi hanno conseguentemente diritto alla tutela del proprio nome e identità personale, disciplinata dall'art.7 cc, estensibile come tale anche alla sigla, che *quando è l'equivalente del nome dell'individuo o della società gode della stessa tutela del nome* (così Cass. 28.1.97 n.832).

Ai sensi del citato art.7 il titolare del diritto al nome può chiedere la cessazione dell'uso indebito che altri ne faccia: tra i criteri elaborati dalla giurisprudenza - anche di questo Tribunale (ordinanze 17.4.98 e 28.4.00) - per stabilire la liceità o meno di tale uso (del tutto analoghi a quelli elaborati in materia di marchio) possono citarsi la confondibilità ed il preuso.

Adottando tali condivisibili criteri deve ritenersi che l'uso del nome *Movimento Sardegna Zona Franca* e del simbolo dei 4 mori contenente tale scritta da parte dei resistenti - pacificamente e documentalmente avvenuto, sia prima che dopo la loro espulsione dall'associazione ricorrente (intervenuta con delibera mai impugnata e da ritenere allo stato legittima ed efficace), per svolgere attività di tesseramento per un associazione politico culturale con essa concorrente - sia evidentemente indebito, apparendo non seriamente contestabile l'estrema confondibilità delle due denominazioni (praticamente identiche, salva l'eliminazione del riferimento alla Randaccio) ed essendo pacifico che la prima ad utilizzarlo sia stata l'associazione ricorrente (restando pertanto irrilevante la formale registrazione successivamente effettuata).

Essendo come detto documentato e pacificamente ammesso che il Fenu ed il Patta abbiano svolto e pretendano di continuare a svolgere attività di propaganda e proselitismo (sia sulla stampa che sul web) utilizzando il nome "Movimento Sardegna Zona Franca" e simboli confondibili con quelli già legittimamente utilizzati dall'associazione ricorrente (nelle cui liste il primo si è tra l'altro candidato ed è stato



eletto al Consiglio Regionale), può ritenersi probabile la fondatezza delle domande di merito preannunciate dall'associazione ricorrente.

Sussiste anche il *periculum in mora*: il protrarsi del contestato uso - oggettivamente idoneo a confondere elettori e simpatizzanti dell'associazione ricorrente (come confermato tra l'altro dal SIT Cardu), con la quale il (neo) movimento dei resistenti si è posto in diretta competizione (il tenore delle condotte ed ammissioni descritte rendendo manifesta la loro intenzione di reclutare associati e simpatizzanti nel medesimo organigramma e "bacino elettorale") -, rende concreto ed evidente il rischio che nell'attesa dei tempi necessariamente lunghi di definizione del merito l'associazione ricorrente possa subire danni (anche elettorali, vista l'imminenza di elezioni amministrative) non monetizzabili né risarcibili per equivalente, come tali irreparabili.

Deve invece essere rigettata la richiesta di rendiconto, non essendo stato fornito alcun elemento che consenta di ritenere probabile che il Patta, a prescindere dalla sua formale nomina a tesoriere, abbia effettivamente ricevuto in custodia beni o risorse dell'associazione ricorrente o sia in possesso di elenchi di nuovi tesserati (l'accettazione dei quali, per essere effettiva, sarebbe tra l'altro dovuta necessariamente passare attraverso il vaglio del Consiglio Direttivo, ex art.11 dello statuto).


In parziale accoglimento del ricorso deve pertanto essere ordinato ai resistenti quanto indicato in dispositivo.

I resistenti, vista la soccombenza, devono essere condannati alla rifusione in favore dell'associazione ricorrente delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

PQM

In parziale accoglimento del ricorso:

ordina ai signori Fenu Modesto e Patta Antioco di astenersi: **1)** dall'utilizzare il nome



“Movimento Sardegna Zona Franca” o analoghi nomi o sigle con esso confondibili;
2) dall'utilizzare il simbolo già utilizzato dall'associazione ricorrente - costituito da:
cerchio rosso che delimita tre bande orizzontali, due di colore blu e una, al centro, di
colore bianco; fascia blu posizionata nella parte superiore del cerchio con scritta
“Movimento Sardegna”; fascia inferiore blu con scritta “Maria Rosaria Randaccio”;
fascia bianca posizionata tra le due fasce blu contenente scritte “Zona” (in nero) e
“Franca” (in rosso), affiancata a destra da una croce rossa (che divide in quattro lo
spazio residuo dello sfondo bianco) con quattro mori e scritta “Sardegna” all'interno
del segno rosso orizzontale della croce - o segni o denominazioni analoghe con esso
confondibili; 3) dall'organizzare riunioni, convegni, tesseramenti o altre simili attività
di propaganda e proselitismo utilizzando nomi o simboli identici o confondibili con
quelli che precedono;

condanna i resistenti, in solido tra loro, a rifondere all'associazione ricorrente le spese
di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per onorari, oltre IVA ed accessori di legge, ed
in € 270,00 per esborsi.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Cagliari 17.3.15

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Cagliari 17 MAR 2015
Il Presidente Giudice
[Firma]

Il giudice
[Firma]